



COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA

Provincia di Novara
Piazza Della Vittoria n.2
28010 Fontaneto d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00460900038

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 29/06/2015

OGGETTO :

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di giugno alle ore **21** e minuti **00** nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PLATINI MARIA ANTONIA	SINDACO	X	
NOBILI ALESSIA	VICESINDACO - ASSESSORE	X	
FIORAMONTI MARINA	CONSIGLIERE		X
ERBETTA CRISTINA	CONSIGLIERE	X	
BOCA ALESSIA	CONSIGLIERE	X	
CERRI LUCA	ASSESSORE	X	
MERIGHI MARCO	CONSIGLIERE	X	
NIEDDA GAVINO	CONSIGLIERE	X	
PELOSINI LUIGI	CONSIGLIERE DI MINORANZA	X	
DUELLI MONICA	CONSIGLIERE DI MINORANZA	X	
ANGELINI ALFIO	CONSIGLIERE DI MINORANZA	X	

Totale 10 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor DOTT. PATRIZIO MORNICO

Il Signor PLATINI MARIA ANTONIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicata.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che a decorrere dal 01/01/2014 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 anche all'imposta unica comunale (IUC), salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria;

Visti i commi da 707 a 721 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie dell'IMU, in particolare i commi 707 e 714 di modifica dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e del D.Lgs. 23/2011, ma che sostanzialmente conferma una disciplina analoga a quella del 2013; Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente all'Imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 14 del 29 luglio 2014;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

PRESO ATTO CHE il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 30 luglio 2015, con decreto del Ministero dell'Interno 13/05/2015;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, modificato con D.L. 16/2012 e come sostituito dall'art. 10, comma 4, lett. B) del D.L. 35/2013: *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della*

detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, (inserito con l'art. 4, c. 5, del D.L. 16/2012) come sostituito dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. 35/2013: *“Omissis...Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Dato atto inoltre che per gli enti non commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 721 della L. 147/2013, è previsto il versamento in tre rate di cui le prime due di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta corrisposta per l'anno precedente devono essere versate entro il 16 giugno e 16 dicembre dell'anno, e l'ultima a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento;

Dato atto che la normativa ha visto il succedersi di numerose modifiche e che attualmente prevede

La non applicabilità dell'imposta per:

L'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

L'unità immobiliare assimilata con regolamento all'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia:

L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Una unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Le unità immobiliari individuate dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ossia:

La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

L'unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

I fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;

I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Le esenzioni previste ai sensi dell'art. 9 del regolamento IMU, ossia per:

Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete anche per gli immobili posseduti da tali Enti che siano concessi in uso gratuito al Comune

I fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9

I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Dpi n. 601/1973 e successive modificazioni

I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze

I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia

gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera) c) del D.P.R. n. 917/1986 (*Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale*) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. n. 222/1985. Nel caso in cui l'unità immobiliare presenti una utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità immobiliare ove si svolge l'attività di natura non commerciale, ai sensi dell'art. 91 bis del D. L. 1/2012 convertito dalla L. 27/2012;

Preso atto che dall'anno 2013 è confermata la riserva a favore dello Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e con possibilità

per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, ai sensi dell'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Dato atto che il Comune determina le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo previsto in particolare dai commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge di stabilità n. 147/2013, come modificato dal comma 679 dell'art. 1 della Legge di stabilità n. 190/2014, secondo cui l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 15 del 29/07/2014 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2014;

Considerato che le risorse assegnate a questo Ente subiscono nell'anno 2015 una notevole riduzione dovuta ai tagli disposti dall'art. 47, comma 8, D.L. 66/2014, che prevede un taglio di 187,8 milioni, e dall'art. 1 comma 435 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), che prevede un taglio di 1.200 milioni, e che pertanto si rende necessario, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati e per assicurare gli equilibri di bilancio, variare le aliquote del tributo in oggetto, proponendo al Consiglio Comunale le seguenti aliquote IMU relative all'anno 2015:

- a. Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU aliquota del 4 per mille detrazione €200,00;
- b. Altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili aliquota del 9,6 per mille;
- c. Per i fabbricati classificati in categoria D aliquota del 9,6 per mille così composta:
 - 7,6 per mille - aliquota Stato;
 - **2,0 per mille - aliquota Comune.**

DI PREVEDERE un aliquota agevolata del **4,6** per mille, per le abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una unità per categoria catastale C2, C6, C7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) a condizione che:

- L'immobile sia l'abitazione principale del soggetto, che lo ha in uso gratuito, che quindi deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l'uso;
- La presentazione di apposita autocertificazione attestante la sussistenza del predetto requisito avvenga entro il termine di pagamento del saldo annuale dell'imposta.

Rilevato che, con le suddette aliquote e la detrazione d'imposta, la quota comunale del gettito dell'Imposta Municipale propria sugli Immobili per l'esercizio 2015 sarebbe stimato che il gettito riportato in bilancio, pari ad € 471.023,00 (Risorsa 1.10.05.03/00) è da intendersi al netto della quota destinata all'alimentazione del Fondo di solidarietà pari per l'anno 2015 pari ad € 212.066,28;

Dato atto che le aliquote sopra indicate potranno essere modificate dal Consiglio Comunale qualora nel corso dell'anno si rilevino sostanziali scostamenti nelle previsioni di spesa e di entrata, nonché per il ripristino degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 1, comma 444, della legge 24.12.2012, n. 228;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n. 23 del 12/05/2015,

Pelosini Luigi: Quali sono in motivi che hanno originato l'aumento dell'aliquota IMU?

Sindaco: L'aumento dell'aliquota IMU è dovuta ai minori trasferimenti pari ad € 120.000,00; inoltre con la nuova contabilità non è più possibile applicare l'avanzo d'amministrazione per pareggiare il bilancio e si è dovuto destinare una quota considerevole di esso per i crediti di dubbia esigibilità. Non era possibile tagliare i servizi mensa, scuolabus ed assistenza scolastica in quanto i risparmi conseguiti non sarebbero stati comunque sufficienti.

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Presenti n.10

Votanti n.10

Voti favorevoli n.8 espressi palesemente.

Voti contrari n. 02 (Pelosini e Duelli)

D E L I B E R A

DI approvare la variazione delle aliquote IMU per l'anno 2015, come di seguito specificato:

- a. Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU aliquota del 4 per mille detrazione €200,00;
- b. Altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili aliquota del 9,6 per mille;
- c. Per i fabbricati classificati in categoria D aliquota del 9,6 per mille così composta:
 - 7,6 per mille - aliquota Stato;
 - **2,0 per mille - aliquota Comune.**

DI PREVEDERE un aliquota agevolata del **4,6** per mille, per le abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una unità per categoria catastale C2, C6, C7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) a condizione che:

- L'immobile sia l'abitazione principale del soggetto, che lo ha in uso gratuito, che quindi deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l'uso;
- La presentazione di apposita autocertificazione attestante la sussistenza del predetto requisito avvenga entro il termine di pagamento del saldo annuale dell'imposta.

Prendere atto che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota standard dello 0,76% e che la quota di imposta risultante dalla maggiorazione dello 0,2 per cento, determinata al precedente punto 1, è versata al Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f), della L. 228/2012;

DI PRENDERE ATTO che le suddette aliquote e la detrazione d'imposta, la quota comunale del gettito dell'Imposta Municipale propria sugli Immobili per l'esercizio 2015 sarebbe stimato che il gettito riportato in bilancio, pari ad € 471.023,00 (Risorsa 1.10.05.03/00) è da intendersi al netto della quota destinata all'alimentazione del Fondo di solidarietà pari per l'anno 2015 pari ad € 212.066,28;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011(L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 a seguito di votazione come appresso:

Presenti n.10

Votanti n.10

Voti favorevoli n.8 espressi palesemente.

Voti contrari n. 02 (Pelosini e Duelli)

Il Presidente

PLATINI MARIA ANTONIA

Il Segretario Comunale

DOTT. PATRIZIO MORNICO

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 14/07/2015 ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000.

Fontaneto d'Agogna 14/07/2015

Il Segretario Comunale

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4^ D.Lgs. n. 267/00 in data 29/06/2015

Fontaneto d'Agogna, 14/07/2015

Il Segretario Comunale